

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRATTENIMENTO, DA BALLO E DI SPETTACOLO SILB-FIPE

ART. 1) – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Tra le imprese di trattenimento danzanti e di spettacolo ed altre attività analoghe, regolarmente autorizzate, è costituita la:

ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRATTENIMENTO, DA BALLO E DI SPETTACOLO SILB-FIPE

Gli associati con l'adesione accettano integralmente ed incondizionatamente le norme del presente statuto.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ha sede in Roma presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe)-Confcommercio, che ne assiste la segreteria, a cui aderisce mantenendo la sua piena autonomia organizzativa ed amministrativa nello svolgimento dell'attività nel campo di propria competenza, fatto salvo il pieno rispetto delle direttive politico-sindacali della Federazione.

Per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli interessi dei soci l'Associazione si avvale anche dell'assistenza della Fipe.

ART. 2) - SCOPI E STRUTTURE

Lo scopo dell'Associazione è quello di assumere sul piano nazionale ed internazionale nell'ambito della Fipe la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi dei pubblici Esercizi di cui all'art. 1), anche attraverso azioni e iniziative in sede amministrativa e giudiziaria.

In tale ambito promuove e conduce attraverso corsi promossi e realizzati anche in collaborazione con organismi sopranazionali la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza alle imprese e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento. Promuove altresì ogni iniziativa opportuna e necessaria anche in sede amministrativa e giudiziaria per contrastare il fenomeno della organizzazione illegale dei trattenimenti danzanti e musicali e per tutelare le imprese associate da fenomeni di concorrenza sleale, nonché garantire ogni altra forma di tutela per le aziende rappresentate.

E' strutturata su ambito provinciale mediante la formazione di Associazioni provinciali che operano sul territorio nell'ambito delle Organizzazioni territoriali dei pubblici esercizi.

Ogni Associazione provinciale è composta dai soci iscritti al Silb della Provincia ed elegge un Direttivo ed un Presidente. Ha sede presso le Associazioni territoriali dei pubblici esercizi. Il Presidente rappresenta l'Associazione provinciale anche presso le Associazioni territoriali dei pubblici esercizi, gli organi nazionali Silb, nonché i soci della Provincia nelle Assemblee di cui agli artt. 12) e 14).

La tutela degli interessi locali viene demandata ai Presidenti delle Associazioni provinciali Silb.

Ai soci ed alle Associazioni periferiche è fatto divieto di appartenere ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità.

ART. 3) - SOCI

Sono soci dell'Associazione le imprese di cui all'art. 1 gestite in forma individuale o societaria.

Nel caso di gestione in forma di società la rappresentanza può essere conferita anche ad un socio munito di mandato societario o altro delegato.

Le imprese individuali sono rappresentate dal titolare o da suo delegato

ART. 4) - COORDINAMENTO REGIONALE

I Presidenti delle Associazioni provinciali Silb della stessa regione individuano nel loro seno un coordinatore con il compito di supportare il Comitato Regionale Fipe sulle specifiche problematiche dei comparti rappresentanti, nonché di coordinare le iniziative locali e di

favorire il rapporto con la struttura nazionale. A tal fine si avvalgono dell'assistenza delle strutture regionali dei pubblici esercizi.

Con specifico regolamento verrà individuata apposita forma di finanziamento.

ART. 5) - ISCRIZIONE A SOCIO

L'iscrizione avviene tramite la sottoscrizione del certificato associativo che l'Associazione rilascia all'esercente in possesso dei requisiti di cui all'art. 1), per il tramite delle Organizzazioni territoriali del Silb, dei Pubblici Esercizi o dell'Ascom.

Art.6) DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Associazione comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.

Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della FIPE composto da un rappresentante dell'Associazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.

ART. 7) - QUOTE ASSOCIATIVE

L'ammontare della quota sociale e le modalità di versamento sono stabilite dalla Giunta di Presidenza d'intesa con la Federazione e ratificate dal Consiglio Nazionale Silb.

ART. 8) - DURATA DELL'ADESIONE

La durata dell'adesione all'Associazione Silb da parte dei soci è di un anno solare, e si rinnova tacitamente, salvo disdetta da notificare all'Associazione Silb a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento della comunicazione.

ART. 9) - SOCI E DECADENZA

Ai soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali aventi le medesime od analoghe finalità dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- a. per disdetta presentata a norma dell'art. 8) del presente statuto;
- b. per cessazione dell'attività;
- c. per espulsione con delibera della Giunta di Presidenza dell'Associazione Nazionale. Avverso la delibera è ammesso ricorso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo;
- d. per mancato pagamento delle quote associative e di quanto garantito con fideiussione dall'associazione.

ART.10) - ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

Le Associazioni Provinciali devono possedere i seguenti requisiti:

- operare in armonia col presente statuto;
- avere una congrua rappresentatività organizzativa rispetto al numero e/o alla potenzialità economica delle imprese operanti nel settore o sul territorio di competenza;
- svolgere attività di assistenza sindacale e tecnica mirata ai bisogni dei singoli soci;
- realizzare una azione informativa, culturale e professionale nei confronti degli associati;

Le Associazioni provinciali devono trasmettere al SILB i verbali delle riunioni degli organi, nonché comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle cariche sociali.

Qualora emergano vizi o carenze gravi nella gestione sindacale organizzativa o amministrativa, o inadempienza al dettato del presente statuto da parte di una Associazione provinciale, il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Commissario che ha tutti i poteri degli organi dell'Associazione commissariata.

ART. 11) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione Silb:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Giunta di Presidenza;
- d. Il Comitato di Presidenza;
- e. il Presidente;
- f. il Collegio dei Sindaci;
- g. il Collegio dei Probiviri della Fipe.

ART. 12) - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Silb con lettera o e-mail inviata a ciascuna Organizzazione aderente/socio, almeno 15 gg. dalla data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata fino a 5 gg. prima della riunione.

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata ogni anno nel luogo e alla data stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea inoltre può essere convocata, a richiesta del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza, del Collegio dei Sindaci, della metà più una delle Associazioni provinciali costituite, da un decimo dei soci, nonché dal Presidente della Fipe.

In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 13) - ASSEMBLEA E SUOI POTERI

L'assemblea dell'Associazione è formata dai Soci del Silb e presieduta dal Presidente dell'Associazione stessa o da un suo delegato, tranne il caso di elezione alle cariche sociali, per il quale si applica quanto disposto dall'art. 15) del presente statuto.

I compiti e l'ordine dei lavori delle assemblee ordinarie sono le seguenti:

- a. stabilire le linee di politica sindacale;
- b. decidere in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta della FIPE;
- c. approvare il bilancio consuntivo;
- d. approvare il bilancio preventivo;
- e. eleggere, con votazioni a scrutinio segreto, il Presidente e, successivamente, i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci;
- f. deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- g. eleggere il proprio seggio.

L'assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare la nomina di un Presidente d'onore dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, nonché su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Le proposte di modifica statutarie devono essere depositate presso la Segreteria nazionale del Silb almeno venti giorni prima della riunione nella quale saranno discusse per l'eventuale approvazione.

ART. 14) -ASSEMBLEA:VERIFICA POTERI E DELIBERAZIONI

All'assemblea partecipano i Presidenti delle Associazioni provinciali o, dove non costituite, i soci Silb in regola con gli adempimenti associativi.

Nel caso in cui non sia stata costituita l'Associazione provinciale è consentita la delega scritta ad altro socio il quale può rappresentare non più di un socio.

Nel caso di regolare costituzione di Associazioni provinciali, la rappresentanza di tutti i soci in regola con gli adempimenti spetta solo al Presidente provinciale Silb o ad un suo socio delegato.

E' ammessa una sola delega tra Associazioni provinciali.

Per la costituzione legale dell'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria deve essere presente o rappresentata in prima convocazione la metà più uno dei soci Silb in regola con il pagamento della quota sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci Silb presenti o rappresentati e dovrà avere luogo almeno due ore dopo la prima convocazione.

L'Associazione delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti, fatta eccezione per i casi di modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12, con suo insindacabile voto unanime può deliberare anche in materia elettiva difformemente da quanto previsto dal presente articolo.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano sindacalmente ed amministrativamente i soci Silb, senza bisogno che vengano ratificate dalle Organizzazioni periferiche aderenti.

ART. 15) - ASSEMBLEA: ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Si procede alla nomina di un Presidente dell'Assemblea e alla costituzione di un seggio elettorale formato da quattro scrutatori e da un segretario.

Gli organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.

Gli eletti in organi sociali non possono delegare ad altri le loro funzioni, e decadono dalla carica nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni e con esse vengono a cessare eventuali incarichi di consulenza.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Agli effetti del comma precedente, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli organi successivo alla data di approvazione del presente statuto.

ART. 16) - CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- a. Il Presidente dell'Associazione che lo presiede
- b. 22 membri eletti fra i soci territoriali

Il Consiglio Direttivo Silb ha facoltà di cooptare, su proposta del Presidente, fino a cinque membri da inserire nel Consiglio stesso, scelti tra autorevoli rappresentanti del settore in modo da garantire una adeguata rappresentatività di tutto il territorio nazionale.

Nei casi di decadenza o dimissioni il Consiglio Direttivo Silb integra i Consiglieri con i primi non eletti all'ultima elezione nazionale.

Possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente della Fipe, il Direttore Generale della Fipe o suo delegato, il Presidente della Consulta d'Onore.

Il Presidente ha facoltà di invitare ai lavori del Direttivo Consulenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purchè siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Non sono ammesse deleghe tra Consiglieri.

Gli assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Silb sono tenuti a far conoscere per iscritto le motivazioni della loro assenza ed esprimere la volontà di continuare fattivamente a far parte del Consiglio stesso. Spetterà al Consiglio Direttivo Silb sancirne o meno la decadenza.

I Consiglieri Silb restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ART. 17) - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- a. eleggere nel proprio seno fino a dieci componenti della Giunta di Presidenza;

- b. nominare, su proposta del Presidente, fino a quattro Vice Presidenti scelti tra i membri di Giunta;
- c. ratificare le delibere degli Organi sulle materie di propria competenza;
- d. svolgere mandati specifici affidati dall'Assemblea dei soci;
- e. predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione finanziaria e deliberare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- f. deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con la maggioranza dei voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea da convocarsi non oltre sei mesi;
- g. istituire la Consulta d'Onore di cui all'art. 25.
- h. fissare la data ed il luogo di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

ART. 18) - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE , GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di presidenza è eletta dai componenti del Consiglio Direttivo Silb.

Il Presidente propone al Direttivo la nomina di fino a quattro Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta, tra i quali sceglie il Vicario e l'Amministratore.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in sede processuale, dell'Associazione.

Può essere eletto al massimo due volte consecutivamente.

I membri della Giunta di Presidenza, debbono essere preferibilmente scelti in modo da rappresentare gli interessi degli iscritti all'Associazione Silb presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Presidente ed i membri di Giunta di Presidenza durano in carica cinque anni.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa parte della Giunta di Presidenza con voto consultivo.

Il Presidente ha facoltà di invitare ai lavori degli Organi consulenti dell'Associazione.

ART. 19) - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma , che può delegare, e gestisce l'Associazione.

Il Presidente in particolare:

- a) ha la gestione ordinaria della Associazione, anche nei suoi riflessi strutturali ed organizzativi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali ed al Coordinamento dell'attività della Associazione;
- b) propone al Direttivo la nomina di fino a quattro Vice Presidenti tra i quali sceglie il Vicario e l'Amministratore;
- c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- d) esercita in caso di necessità e d'urgenza i poteri degli Organi, riferendo per la ratifica all'organo competente nella prima riunione successiva;
- e) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- f) accetta eredità, donazioni, contributi, sovvenzioni anche da parte di pubbliche amministrazioni e/o enti nazionali e internazionali, e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione salvo successiva ratifica da parte del comitato Direttivo;
- g) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a Dirigenti nazionali che a lui rispondono del proprio operato;
- h) prende parte a progetti, iniziative, rapporti di partnership con soggetti pubblici e privati ed a qualsiasi altra attività conforme con le finalità associative;
- i) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente statuto o delegata dagli Organi.

ART. 20) - GIUNTA DI PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E COMPITI

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dagli altri membri eletti dal Consiglio Direttivo.

La Giunta di Presidenza viene convocata d'iniziativa del Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei componenti.

Le sedute della Giunta di Presidenza sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e non sono ammesse deleghe.

I compiti della Giunta di Presidenza sono i seguenti:

- a. esercita le funzioni del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica di quest'ultimo;
- b. determina l'ammontare delle quote associative;
- c. delibera in materia amministrativa per importi superiori a €. 10.000;
- d. discute e delibera su eventuali questioni e temi sottoposti dalla Fipe;
- e. determina annualmente l'ammontare delle indennità del presidente, dei Vicepresidenti e dell'Amministratore;
- f. coadiuva la Fipe nei compiti dei cui agli artt. 11 e 12 dello statuto federale;
- g. deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari, previo parere dei Probiviri;
- h. delibera in merito all'adesione di Organismi collegati di cui all'art. 22.
- i. determina, ove necessario, emolumenti ai componenti di commissioni o comitati.

ART. 21) - COMITATO DI PRESIDENZA: Composizione e Compiti

Il comitato di presidenza è composto dal Presidente, che ne assume la presidenza, e dai Vicepresidenti.

Il comitato viene convocato dal Presidente con preavviso, anche in via telematica, di almeno tre giorni.

Il comitato di Presidenza ha le seguenti competenze:

- a. provvede all'attuazione delle deliberazioni degli Organi;
- b. stipula convenzioni;
- c. svolge, nell'ambito del mandato conferito dalla Federazione e col suo coordinamento, le trattative per la stipulazione dei contratti e convenzioni anche mediante la nomina di apposite Commissioni munite di preciso mandato;
- d. promuove l'organizzazione della categoria;
- e. delibera in materia amministrativa
- f. decide in merito ad eventuali interventi straordinari dell'Associazione;
- g. decide la partecipazione e/o l'organizzazione di convegni, seminari e di qualsiasi altra manifestazione di interesse generale;
- h. istituisce e nomina commissioni e comitati tecnici, e il Gruppo Giovani Imprenditori;
- i. determina in qualsiasi altra materia non espressamente demandata dallo statuto ad altro organo dell'Associazione.

ART. 22) - ORGANISMI COLLEGATI

All'Associazione possono aderire Organismi di rappresentanza di realtà collegate o comunque facenti parte del settore dell'intrattenimento musicale. Potranno altresì essere costituiti organismi di coordinamento con altre realtà del medesimo settore.

ART. 23) - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L'accettazione della candidatura o , comunque , l'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute.

ART. 24) - COMITATI TECNICI

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione potrà nominare comitati tecnici o commissioni che saranno presiedute da un Vice Presidente.

ART. 25) - CONSULTA D'ONORE

Il Consiglio Direttivo può istituire una "Consulta d'Onore" e potranno essere chiamati a farne parte ex Presidenti e Dirigenti, ex titolari di aziende o personalità di particolare prestigio del mondo dello spettacolo che abbiano dato lustro e immagine alla categoria.

Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente della Consulta d'Onore che può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo su invito del Presidente con voto consultivo e resta in carica cinque anni.

ART. 26) - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Il Comitato di Presidenza può deliberare la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori composto dagli associati che non abbiano superato il 38° anno di età.

Lo scopo del gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa ed all'efficacia propositiva dell'Associazione.

ART. 27) - COLLEGIO DEI SINDACI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dell'Associazione, per la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Associazione, elegge il Collegio dei Sindaci in numero di tre, che al suo interno sceglie il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci deve risultare iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri è lo stesso della Fipe.

ART. 28) - PATRIMONIO E BILANCI

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali ordinarie dei soci;
- dalle quote integrative richieste ai soci;
- dalle oblazioni dei soci;
- dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali od iniziative promozionali;
- da lasciti e donazioni;
- da contributi volontari da chiunque corrisposti;
- dai contributi straordinari richiesti direttamente alle aziende,
- da erogazioni, contributi, sovvenzioni, da parte di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti nazionali e internazionali.

I bilanci con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima del termine stabilito per l'Assemblea dei soci da tenersi ogni anno, e posti a disposizione dei soci stessi.

Tutte le spese per il funzionamento degli uffici sono a carico del bilancio approvato dall'Assemblea che prevede tra l'altro nelle uscite la voce per le spese di rappresentanza e per il rimborso dei viaggi e soggiorni ai dirigenti federali ed il fondo di rappresentanza della Presidenza.

L'amministrazione è tenuta dalla Segreteria dell'Associazione sotto il controllo dell'Amministratore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge,

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi"

ART. 29)-MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il presente statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione convocata a norma dell'art. 11, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'assemblea straordinaria con la presenza dei 2/3 dei soci e con voto favorevole della metà più uno degli stessi può deliberare lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa della Associazione il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30) - SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo dell'Associazione è costituito dalle strutture provinciali e dai coordinamenti regionali.

ART. 31) - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

La Giunta di Presidenza è competente ad adottare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti nazionali, regionali e provinciali dell'Associazione, nonché dei soci:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione;
- c. espulsione.

Tali provvedimenti, da graduare in funzione della gravità delle sospensioni, vengono erogati nei seguenti casi:

1. sabotaggio dell'attività sindacale del Silb;
2. pubblico discredito del Silb;
3. mancata esecuzione, con dolo, delle deliberazioni Silb;
4. attività contrastante con i fini del Silb;
5. offese alla Dirigenza nazionale;
6. danni morali e materiali provocati all'Associazione, anche mediante occultamento o sottrazione di atti, documenti od altro sui quali l'Associazione ha diritto di indagine;
7. ulteriori circostanze di particolare ed eccezionale gravità.

Le Associazioni provinciali hanno facoltà di proporre l'adozione di sanzioni disciplinari a carico dei soci del territorio di competenza mediante richiesta scritta motivata alla Giunta di Presidenza nazionale.

Dalla data della notifica della contestazione da parte della Giunta, l'Associato o il Dirigente devono considerarsi sospesi dai relativi diritti e/o incarichi.

Avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Giunta l'interessato entro 30 giorni può proporre ricorso per il riesame al Direttivo nazionale.

ART. 32) - SPESE E RIMBORSI

Per i Dirigenti nazionali che, convocati nei modi regolamentari e statutari, presenziano alle riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione o ad altre attività specificamente connesse alla carica ricoperta, le spese di viaggio e soggiorno vengono rimborsate dall'Associazione secondo le modalità e l'ammontare determinati dalla Giunta di Presidenza.

I rimborsi vengono operati entro la fine dell'anno sociale.

L'Amministratore nazionale si riserva di operare conguagli debiti-crediti riguardanti le relazioni tra l'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali del Silb.

ART. 33) - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le imprese di cui all'art. 1 del presente Statuto non in possesso della licenza di cui all'art. 68 e 80 del TULPS per i trattenimenti danzanti e i loro rappresentanti non potranno godere dell'elettorato attivo e non potranno concorrere agli atti deliberativi del consiglio direttivo fino a quando, con apposito provvedimento dei competenti organi dell'Associazione, non verranno determinate le modalità di pagamento delle quote loro dovute all'associazione e i criteri di loro rappresentatività all'interno degli organi di cui all'art. 11.